



## **Decreto Dirigenziale n. 62 del 09/05/2019**

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 17 - DIREZ. GENER. CICLO INTEG. DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, VALUTAZ E AUTORIZ AMB

U.O.D. 92 - STAFF - Tecnico-amministrativo - Valutazioni Ambientali

Oggetto dell'Atto:

PROVVEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE RELATIVO AL PROGETTO "IMPIANTO DI SMALTIMENTO E RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI CON CAPACITA' COMPLESSIVA SUPERIORE A 10 T/G MEDIANTE OPERAZIONI DI CUI ALL'ALLEGATO C, LETTERE DA R1 A R9, PARTE IV D.LGS. 152/06, DA REALIZZARSI NEL COMUNE DI MONTESARCHIO (BN), VIA TORRICELLE-CAMPITZSE" - PROPONENTE CMA S.R.L. - CUP 8346.

## IL DIRIGENTE

**PREMESSO:**

- a. che il titolo III della parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., in recepimento della Direttiva 2011/92/UE, detta norme in materia di Impatto Ambientale di determinati progetti, pubblici e privati, di interventi, impianti e opere, nonché detta disposizioni in materia di Valutazione di Impatto Ambientale per le Regioni e Province Autonome;
- b. che con Regolamento n. 12 del 15/12/2011, pubblicato sul BURC n. [77 del 16 dicembre 2011](#), è stato approvato il nuovo ordinamento e che da ultimo con D.G.R.C. n. 48 del 29/01/2018, pubblicata sul BURC n. 11 del 06/02/2018, le competenze in materia di VIA-VAS-VI sono state assegnate allo STAFF Tecnico Amministrativo 50 17 92 Valutazioni Ambientali;
- c. che con D.G.R.C. n. 686 del 06/12/2016, pubblicata sul BURC n. 87 del 19/12/2016, è stata revocata la D.G.R.C. n. 683 del 8 ottobre 2010 e sono state individuate le *Modalità di calcolo degli oneri per le procedure di Valutazione Ambientale Strategica, Valutazione di Impatto Ambientale e Valutazione di Incidenza di competenza della Regione Campania*;
- d. che con D.G.R.C. n. 791 del 28/12/2016 si è disposto, al punto 2 del deliberato, che *“nelle more dell’adeguamento del Disciplinare, continui ad operare la Commissione VIA – VI – VAS di cui al D.P.G.R. n. 62 del 10/04/2015”*;
- e. che al punto 3 del deliberato della citata D.G.R.C. n. 791 del 28/12/2016 si è disposto *“nelle more dell’adozione delle iniziative di cui al punto 1., che le istruttorie di competenza della UOD Valutazioni Ambientali possano essere assegnate, oltre che al personale in servizio presso la citata UOD, al personale all’attualità iscritto alla short list di cui al DD 554/2011 e che ha maturato una adeguata esperienza istruttoria negli ultimi due anni, nonché ad altro personale regionale in servizio presso le Autorità di Bacino regionali, previa accordi con le stesse”*;
- f. che con D.P.G.R.C. n. 204 del 15/05/2017 avente ad oggetto *“Deliberazione di G.R. n. 406 del 4/8/2011 e s.m.i.: modifiche Decreto Presidente Giunta n. 62 del 10/04/2015 - Disposizioni transitorie”* pubblicato sul BURC n. 41 del 22/05/2017, è stata aggiornata la composizione della Commissione per le valutazioni ambientali (VIA/VI/VAS);
- g. che ai sensi dell’art. 23, comma 3 del D.Lgs. n. 104 del 16/06/2017 alle attività di monitoraggio, ai provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e ai provvedimenti di VIA adottati secondo la normativa previgente, nonché' alle attività conseguenti si applicano comunque le disposizioni di cui all'articolo 17 del presente decreto;
- h. che l’art. 17 del D.Lgs. n. 104 del 16/06/2017, sostituisce l’art. 28 del D.Lgs. 152/2006 prevedendo disposizioni in materia di monitoraggio e di verifica di ottemperanza;
- i. che con D.G.R.C. n. 680 del 07/11/2017, pubblicata sul BURC n. 83 del 16/11/2017, in recepimento delle disposizioni in materia di Valutazione Ambientale di cui al D.Lgs. n. 104 del 16/06/2017, sono stati approvati i nuovi *“Indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento della valutazione di impatto ambientale in Regione Campania”*
- j. che la verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali si attua secondo le modalità di cui al richiamato art. 28 del D.Lgs. 152/2006 e al parag. 7 dei citati Indirizzi Operativi approvati con D.G.R.C. n. 680 del 07/11/2017;

**CONSIDERATO:**

- a. che con richiesta acquisita al prot. reg. n. 604754 del 27/09/2018 contrassegnata con CUP 8346, la CMA S.r.l., con sede in Via Torricelle - Campizze nel Comune di Montesarchio (BN), ha trasmesso istanza di verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., relativa al progetto *“Impianto di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi con capacità complessiva superiore a 10 t/g mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, parte IV D.Lgs. 152/06, da realizzarsi nel Comune di Montesarchio (BN), via Torricelle-Campizze”*;
- b. che l'istruttoria del progetto *de quo* è stata affidata al dott. Paolo Mirra, funzionario dello STAFF 50 17 92;
- c. che con nota prot. reg. n. 642744 del 12/10/2018, trasmessa a tutte le Amministrazioni e agli Enti Territoriali potenzialmente interessati a mezzo pec del 15/10/2018, è stata data comunicazione - ai sensi dell'art. 19 comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. - dell'avvenuta pubblicazione dello Studio Preliminare Ambientale e dei relativi allegati, stabilendo in giorni 45 dal ricevimento di detta comunicazione il termine per la presentazione di eventuali osservazioni;
- d. che nel periodo di 45 giorni anzidetto sono pervenute presso lo STAFF 50 17 92 le osservazioni presentate dalla Provincia di Benevento prot. n. 40545 del 28/11/2018, acquisite al prot. reg. n. 792917 del 12/12/2018;

**RILEVATO:**

- a. che detto progetto è stato sottoposto all'esame della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. che, nella seduta del 12/02/2019, sulla base dell'istruttoria svolta dal sopra citato funzionario, si è espressa come di seguito testualmente riportato:  
“La Commissione, sulla scorta dell'istruttoria condotta dal dott. Mirra e della proposta di parere dello stesso, decide di assoggettare l'intervento alla procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale con le seguenti motivazioni:
  - *visto che l'impianto, di nuova realizzazione, della ditta CMA S.R.L. andrà ad insistere su di un'area dove è già presente un impianto di produzione del calcestruzzo;*
  - *visto il Decreto del MATTM del 30.03.2015, punto 4.1, riguardante il cumulo con altri progetti;*
  - *vista la presenza di altro impianto, con la stessa tipologia, ad una distanza di circa 1,5 km e viste le notevoli quantità da trattare, andrebbero approfonditi gli aspetti relativi al fabbisogno impiantistico per il trattamento ed il recupero dei rifiuti speciali, così come riportato nel Piano Regionale di gestione dei rifiuti speciali della Campania (PRGRS), adottato con DGR n. 199 del 27/04/2012 (BURC n. 29 del 7 Maggio 2012) ed approvato dal Consiglio Regionale della Campania nella seduta del 25/10/2013 (BURC n. 66 del 25 Novembre 2013);*
  - *vista l'osservazione della Provincia di Benevento prot. 792917 del 12.12.2018 la quale richiede che la realizzazione dell'impianto di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi in oggetto, venga altresì valutata ai sensi delle indicazioni del PTCP di Benevento;*
  - *vista la Carta della Natura della Regione Campania (ARPAC – ISPRA) dove l'area, nella quale ricade l'impianto, è classificata “Colture estensive e sistemi agricoli complessi” con: Valore Ecologico “Basso”, Sensibilità Ecologica “Molto Bassa”, Pressione Antropica “Alta” e Fragilità Ambientale “Bassa”, per cui dovrebbe essere approfondita la compatibilità del progetto con le attività agricole presenti sull'area”;*
- b. che l'esito della Commissione del 12/02/2019 - così come sopra riportato - è stato comunicato, ai sensi dell'art. 10 Bis della L. n. 241/90 e ss.mm.ii., al proponente CMA S.r.l. con nota prot. reg. n. 140147 del 04/03/2019;

- c. che il proponente CMA S.r.l. ha trasmesso osservazioni ai sensi della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. acquisite al prot. reg. n. 179246 del 20/03/2019;

**RILEVATO, altresì:**

- a. che l'istanza in parola è stata nuovamente sottoposta all'esame della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. che, nella seduta del 02/04/2019, sulla base dell'istruttoria svolta dal dott. Mirra sulle osservazioni acquisite al prot. reg. n. 179246/2019, si è espressa come di seguito testualmente riportato:

*“Il proponente ha presentato osservazioni ai sensi dell'art. 10 bis della L. n. 241/90 e s.m.i., con pec del 14.03.2019 acquisita al prot. reg. n. 0179246 del 20.03.2019*

***Vista** la nota di trasmissione nella quale il proponente ha presentato una “Relazione Tecnica Integrativa” della quale si riporta di seguito un estratto:*

*“Si premette che il progetto di realizzazione di un impianto di recupero inerti della ditta CMA verrà realizzato in un'area già urbanizzata ed all'interno di un lotto di terreno urbanisticamente compatibile; per la realizzazione dello stesso, l'unico intervento edilizio previsto e il rifacimento della pavimentazione esistente integrata al sistema di raccolta delle acque meteoriche ed abbattimento polveri.*

*L'area sulla quale verrà svolta attività di recupero di rifiuti inerti da costruzione e di circa 800 mq a fronte di un'estensione del lotto di mq 8.900 (circa il 10%), da cui è intuibile dedurre la bassa incidenza relativamente all'inserimento nell'ambiente e nel paesaggio circostante l'intervento stesso.*

*Ad una distanza di km 1,6 vi è un altro impianto di recupero inerti ubicato nel Comune di Cervinara (AV), a nome della Ditta Calcestruzzi Casale.*

*In merito a tale aspetto, si evidenzia che l'impianto di recupero inerti Calcestruzzi Casale Srl, autorizzato con Determinazione della Provincia di Avellino n. 1575 del 10/08/2018 ed A.U.A. del Comune di Cervinara n. 04 del 23.08.2018, ha una potenzialità di trattamento inferiore alle 10 ton/giorno (equivalente a ca. 7 mc/giorno) per un totale annuo pari a 2.500,0 ton, mentre il progetto della Ditta CMA ha una potenzialità pari a 370.000 ton/anno. Da ciò si ritiene che anche se vi è la presenza di un altro impianto simile oltre 1 km, data la capacità di lavorazione esigua dello stesso (1/100 di quella proposta dalla CMA), l'incidenza dello stesso è quasi irrilevante, come si avrà modo di relazionare anche più avanti.*

*Per ciò che concerne il Decreto del MATTM del 30.03.2015, punto 4.1, riguardante il cumulo con altri progetti, si fa notare che la valutazione cumulativa deve essere considerata per ambiti territoriali che identificano fasce di un chilometro per le opere areali, mentre nel caso di specie siamo oltre tale fascia.*

*Ciò nonostante, volendo effettuare una valutazione degli impatti in maniera cumulativa con l'altro progetto (Calcestruzzi Casale), si deve tener presente che la quantità autorizzata alla Ditta Casale Calcestruzzi equivale ad un camion al giorno di rifiuti conferiti, per cui l'impatto sul traffico trascurabile. Si ritengono trascurabili anche gli impatti relativi al rumore ed alle emissioni, sia per la lontananza dell'impianto sia per la scarsissima lavorazione autorizzata.*

*Le quantità di rifiuti per le quali la CMA chiederà l'autorizzazione al recupero non si ritengono per nulla "notevoli" per i seguenti motivi: in primis, la capacità produttiva del macchinario indicato in relazione è relativo ad impianti di piccola dimensione con potenzialità inferiore di circa 1.200 ton/giorno, mentre questa tipologia di macchinari di frantumazione raggiungono potenzialità nell'ordine di 3.000 ton/giorno, in aggiunta tale potenzialità equivale ad un n° di camion in ingresso massimo pari a 50, considerando una portata media pari a 25 ton.*

*Rapportando tali quantità rispetto al fabbisogno regionale, stimato considerando il PRGRS della Campania nel quale è riportata una produzione annua ISPRA 2016) di 2.912.000 ton, la potenzialità dell'impianto della CMA (372.000 ton/annue) è nettamente più bassa.*

*Ciò detto, l'impianto proposto dalla CMA, avrà un'estensione di soli 800 mq e la potenzialità è data dai dati di targa del macchinario e non dall'estensione planimetrica dell'area, che è ridotta al minimo possibile al fine di poter svolgere l'attività di recupero.*

*Al fine di dare una descrizione più esaustiva e completa dell'intervento, si riporta, di seguito un'ortofoto con l'individuazione delle aree esistenti e dell'impianto di recupero inerti a farsi.*

#### **CONFRONTO CON PCTP DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO**

*L'art. 79 del PTCP della Provincia di Benevento individua le aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento rifiuti.*

*Da un confronto tra le caratteristiche dell'area della CMA (area di mq 800 all'interno di un lotto di mq 8900 in cui è presente e funzionante un impianto di calcestruzzo), e le indicazioni delle aree non idonee non si evincono criticità in quanto:*

##### **1.1.- Sistema Naturalistico ed Ambientale**

- zone ad alto pregio ambientale: non presenti;
- aree dei capisaldi del sistema ambientale naturalistico: non presenti;
- aree sottoposte a vincoli paesaggistico-ambientali: non presenti;
- aree agricole con elevati investimenti infrastrutturali ed elevato valore di sottrazione: non presenti;
- siti ricadenti in aree di ripopolamento e cattura faunistica: non presenti;
- aree coltivate a frutteti, vigneti, oliveti, castagneti da frutto, nocioleti, noceti, ciliegeti: non presenti;
- siti ricadenti in aree richiedenti specifiche misure di prevenzione dall'inquinamento e di risanamento: non presenti;

##### **1.2.- Sistema Insediativo e dei Beni Culturali**

- aree con presenze di centri edificati: non presenti;
- fasce di rispetto di strade, autostrade, ferrovie, gasdotti, olcodotti, beni militari: non presenti;
- zone gravate da usi civici: non presenti;
- zone di interferenza diretta o di interferenza visuale da grandi infrastrutture di comunicazione dei siti di importanza storica e/o paesistica: non presenti;
- aree intorno agli edifici destinati ad abitazione o agli edifici pubblici stabilmente occupati con un raggio di almeno:
  - 150 m qualora si tratti di discariche per soli rifiuti secchi o comunque non putrescibili;
  - 250 m negli altri casi;

*i raggi vanno misurati rispetto al perimetro dell'area destinata ad essere occupata dai rifiuti: non siamo in presenza di un impianto da adibire a discarica;*

- siti privi di sufficienti infrastrutture viarie tali da garantire una buona accessibilità all'area: la rete viaria e adeguata e garantiscono un'ottima accessibilità;
- siti sottovento, rispetto ai venti dominanti, verso zone residenziali o funzioni sensibili: non si segnala presenza di venti con regime medio-forte;
- aree artigianali e industriali già esistenti o previste dalla pianificazione urbanistica: localizzazione in circa produttiva già esistente;
- aree già destinate a servizi tecnologici ed equivalenti: non presente;
- aree già industriali dimesse: non presenti;
- in presenza di scuole, ospedali, case di cura, stabilimenti termali e altri luoghi di cura che ricadono nella direzione prevalente dei venti deve essere prevista una fascia di rispetto di almeno 500 m.: in tale intorno non si segnalano tali infrastrutture;

##### **1.3.- Sistema Idrogeologico e Sismico**

- zone assoggettate a speciali vincoli e prescrizioni in rapporto alle specifiche condizioni idrogeologiche, ai fini della conservazione del suolo, della tutela dell'ambiente e della prevenzione contro presumibili effetti dannosi di interventi antropici: non presente alcun vincolo;
- aree di qualsiasi natura e destinazione che possono perdere stabilità o turbare il regime delle

acque: l'intervento non prevede alcuna opera critica;

- zone ad elevato grado di instabilità: non presente;
- zone a rischio frane: non presenti;
- aree ad elevato rischio idraulico (inondabili): non presenti;
- aree vulnerabili per gli acquiferi: non presenti;
- aree a più spiccato rischio sismico: non presenti.

Quindi, da un'analisi del PTCP di Benevento, ed in particolare da un raffronto con le indicazioni dell'art. 79, l'area risulta **idonea** alla localizzazione dell'attività proposta.

#### COMPATIBILITA' DEL PROGETTO CON CARTA DELLA NATURA REGIONE CAMPANIA

In riferimento a quanto richiesto al punto 5 della nota prot. 2019.0140147 del 04/03/2019, si fa presente che la Carta della Natura è uno strumento, previsto dalla legge quadro sulle aree protette (legge 394/91), indispensabile per una corretta pianificazione del territorio. Essa viene principalmente utilizzata e consultata per i procedimenti di V.I. (Valutazione di incidenza). Infatti, l'asse portante del progetto è la Carta degli habitat. Quest'ultima, con l'utilizzo di molteplici indicatori opportunamente selezionati, è la base per il calcolo della qualità ambientale e della vulnerabilità territoriale, al fine di produrre, tra l'altro, la Carta del valore ecologico, la Carta della sensibilità ecologica, la Carta della pressione antropica e la Carta della fragilità ambientale, tutti elementi funzionali alla valutazione degli habitat. **Quindi le carte menzionate non fanno altro che fornire indicazioni sugli habitat esistenti nell'area oggetto di studio.**

Ciò detto, e constatata l'assenza di aree protette, SIC, ZPS e di aree parco, di seguito si analizzerà comunque la compatibilità del progetto di recupero inerti con le attività agricole presenti sull'area, in riferimento ai seguenti indici: Valore Ecologico, Sensibilità Ecologica, Pressione Antropica e Fragilità Ambientale.

Il Valore Ecologico viene inteso con l'accezione di pregio naturale e per la sua stima si calcola un set di indicatori riconducibili a tre diversi gruppi: uno che fa riferimento a cosiddetti valori istituzionali, ossia aree e habitat già segnalati in direttive comunitarie; uno che tiene conto delle componenti di biodiversità degli habitat ed un terzo gruppo che considera indicatori tipici dell'ecologia del paesaggio come la superficie, la rarità e la forma dei biotopi, indicativi dello stato di conservazione degli stessi.

Questo indice rappresenta la misura della qualità di ciascuna unità fisiografica di paesaggio dal punto di vista ecologico-ambientale, in analogia con quanto definito alla scala 1:50.000 per i biotopi.

Gli indicatori che concorrono alla valutazione del valore ecologico sono:

- naturalità
- molteplicità ecologica
- rarità ecosistemica
- rarità del tipo di paesaggio (a livello nazionale)
- presenza di aree protette nel territorio dell'unità

Da tale analisi l'area della CMA ha un valore ecologico "basso", in quanto non vi sono ecosistemi o paesaggi rari o degni di essere protetti, **per cui il progetto non incide in alcun modo data l'assenza di tali aree.**

La stima della Sensibilità Ecologica è finalizzata ad evidenziare quanto un biotopo è soggetto al rischio di degrado o perché popolato da specie animali e vegetali incluse negli elenchi delle specie a rischio di estinzione, oppure per caratteristiche strutturali. In questo senso la sensibilità esprime la vulnerabilità o meglio la predisposizione intrinseca di un biotopo a subire un danno, indipendentemente dalle pressioni di natura antropica cui esso è sottoposto.

Per il calcolo della sensibilità ecologica si procede in due fasi operative:

- utilizzando la carta dei sistemi ecologici, si accorpano e si fondono i sistemi ecologici in base al loro valore di naturalità;
- si calcola l'indice di frammentazione dei sistemi ecologici ad elevata naturalità.

Da tale analisi, l'area oggetto di studio ha una fragilità molto bassa e quindi l'intervento proposto non altera alcun sistema ecologico presente o tutelato.

Gli indicatori per la determinazione della Pressione Antropica forniscono una stima indiretta e sintetica del grado di disturbo indotto su un biotopo dalle attività umane e dalle infrastrutture presenti sul territorio. Si stimano le interferenze maggiori dovute a: frammentazione di un biotopo prodotta dalla rete viaria; adiacenza con aree ad uso agricolo, urbano ed industriale; propagazione del disturbo antropico. Gli indicatori che concorrono alla valutazione della pressione antropica sono:

- carico inquinante complessivo calcolato mediante il metodo degli abitanti equivalenti
- impatto delle attività agricole
- impatto delle infrastrutture di trasporto (stradale e ferroviario)
- sottrazione di territorio dovuto alla presenza di aree costruite
- presenza di aree protette, inteso come detrattore di pressione antropica.

Dall'analisi della Carta della Natura tale area è classificata "Con pressione antropica "Alta" in quanto vi è presenza di una rete stradale importante e la presenza di aree costruite nell'intorno di tale rete stradale. L'intervento proposto non altera tale valutazione in quanto non vi sarà né incremento di infrastrutture stradali, né sottrazione di territorio, né vi è presenza di aree protette.

A differenza degli altri indici calcolati, la Fragilità Ambientale non deriva da un algoritmo matematico ma dalla combinazione della Pressione Antropica con la Sensibilità Ecologica, secondo una matrice che mette in relazione le rispettive classi, combinate nel seguente modo:

|                     |             | SENSIBILITÀ ECOLOGICA |             |             |            |            |
|---------------------|-------------|-----------------------|-------------|-------------|------------|------------|
|                     |             | Molto bassa           | Bassa       | Media       | Alta       | Molto alta |
| PRESSIONE ANTROPICA | Molto bassa | Molto bassa           | Molto bassa | Molto bassa | Bassa      | Media      |
|                     | Bassa       | Molto bassa           | Bassa       | Bassa       | Media      | Alta       |
|                     | Media       | Molto bassa           | Bassa       | Media       | Alta       | Molto alta |
|                     | Alta        | Bassa                 | Media       | Alta        | Alta       | Molto alta |
|                     | Molto alta  | Media                 | Alta        | Molto alta  | Molto alta | Molto alta |

Nel caso oggetto di studio, la fragilità ambientale risulta "Bassa" in quanto deriva dall'incrocio tra la sensibilità ecologica "Molto Bassa" e la pressione antropica "Alta".

Ai fini dell'interpretazione dei risultati, si tenga presente che, mentre per il Valore Ecologico le importanti valenze naturali ricadono nella classe "Molto Alta", per quel che riguarda la Sensibilità Ecologica e la Pressione Antropica, sono da considerarsi migliori, dal punto di vista ecologico, le condizioni dei biotopi ricadenti nella classe 'molto bassa'.

Dalle valutazioni su esposte, si conclude che l'area ha basse valenze naturali e non si segnala la presenza di biotopi degni di interesse o criticità da un punto di vista ecologico, tali da rendere l'intervento incompatibile con l'area circostante.

Infine, per quanto riguarda le attività agricole presenti all'esterno dell'area di svolgimento dell'attività di recupero inerti, esse, sono costituite principalmente da coltivazione di foraggi e cereali con limitata presenza di frutteti. Le lavorazioni che verranno effettuate presentano criticità solo dal punto di vista delle emissioni in atmosfera di polveri rispetto alle pratiche agricole presenti, e per limitare tale impatto, l'impianto sarà dotata di barriera a verde ed impianto di abbattimento delle polveri".

Visto che nelle osservazioni prodotte, si fa riferimento ad un impianto di recupero inerti, posto ad una distanza di km 1.6, ubicato nel Comune di Cervinara (AV), a nome della Ditta Calcestruzzi Casale, mentre non si tiene in considerazione l'impianto della ditta Co.Ge.Ca & C. Spa Unipersonale, ubicato nel comune di Airola ad una distanza di circa 1.5 km, che attualmente ha una capacità produttiva di 377.492 ton/anno (R13), e ha richiesto la procedura VIA per potenziare l'impianto a 521.000 ton/anno (R13-R5).

*Inoltre nell'area sono presenti altre attività (progetti) localizzate nello stesso contesto ambientale e territoriale che dovrebbero essere considerate nel "cumulo con altri progetti" (Decreto del MATTM del 30.03.2015, punto 4.1);*

*Visto che l'impianto proposto comunque insiste in un'area dove sono presenti attività agricole intensive, le quali potrebbero essere interessate da inquinamento da parte del traffico veicolare legato all'attività dell'impianto;*

*si propone di confermare il parere, già espresso nella seduta del 12.02.2019, di assoggettare l'intervento alla procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale.*

**La Commissione, sulla scorta dell'istruttoria condotta dal dott. Mirra e della proposta di parere dallo stesso formulata, decide di confermare il parere, già espresso nella seduta del 12.02.2019, di assoggettare l'intervento alla procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale per le seguenti motivazioni:**

- **nelle osservazioni prodotte, si fa riferimento ad un impianto di recupero inerti, posto ad una distanza di km 1.6, ubicato nel Comune di Cervinara (AV), a nome della Ditta Calcestruzzi Casale, mentre non si tiene in considerazione l'impianto della ditta Co.Ge.Ca & C. Spa Unipersonale, ubicato nel comune di Airola ad una distanza di circa 1.5 km, che attualmente ha una capacità produttiva di 377.492 ton/anno (R13), e ha richiesto la procedura VIA per potenziare l'impianto a 521.000 ton/anno (R13-R5).**
- **nell'area sono presenti altre attività (progetti) localizzate nello stesso contesto ambientale e territoriale che dovrebbero essere considerate nel "cumulo con altri progetti" (Decreto del MATTM del 30.03.2015, punto 4.1);**

***l'impianto proposto comunque insiste in un'area dove sono presenti attività agricole intensive, le quali potrebbero essere interessate da inquinamento da parte del traffico veicolare legato all'attività dell'impianto***

- b. che l'esito della Commissione del 02/04/2019 è stato trasmesso alla CMA S.r.l. con nota prot. reg. n. 260075 del 23/04/2019;
- c. che la CMA S.r.l. ha regolarmente provveduto alla corresponsione degli oneri per le procedure di valutazione ambientale, determinate con D.G.R.C. n° 686/2016, mediante versamento del agli atti dell'Ufficio Valutazioni Ambientali;

**RITENUTO**, di dover provvedere all'emissione del decreto di verifica di assoggettabilità alla procedura di valutazione di impatto ambientale;

**VISTI:**

- il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs n. 33/2013;
- il D.P.G.R.C. n. 62/2015;
- il D.P.G.R.C. n. 204/2017;
- il Regolamento Regionale n. 12/2011;
- la D.G.R.C. n. 686/2016;
- la D.G.R.C. n. 211/2011;
- la D.G.R.C. n. 406/2011 e ss.mm.ii.;
- la D.G.R.C. n. 63/2013;
- la D.G.R.C. n. 27 del 26/01/2016;
- la D.G.R.C. n. 81 del 08/03/2016;
- la D.G.R.C. n. 791 del 28/12/2016;
- la D.G.R.C. n. 680 del 07/11/2017;
- la D.G.R.C. n. 48 del 29/01/2018;

Alla stregua dell'istruttoria tecnica ed amministrativa compiuta dallo Staff 50 17 92 Valutazioni Ambientali,

## DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

- 1.** **DI** assoggettare alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, su conforme parere della Commissione V.I.A., V.A.S. e V.I. espresso nella seduta del 02/04/2019, il progetto "*Impianto di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi con capacità complessiva superiore a 10 t/g mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, parte IV D.Lgs. 152/06, da realizzarsi nel Comune di Montesarchio (BN), via Torricelle-Campizze*", proposto dalla CMA S.r.l., con sede in Via Torricelle - Campizze nel Comune di Montesarchio (BN), per le seguenti motivazioni:
  - 1.1 nelle osservazioni prodotte, si fa riferimento ad un impianto di recupero inerti, posto ad una distanza di km 1.6, ubicato nel Comune di Cervinara (AV), a nome della Ditta Calcestruzzi Casale, mentre non si tiene in considerazione l'impianto della ditta Co.Ge.Ca & C. Spa Unipersonale, ubicato nel comune di Airola ad una distanza di circa 1.5 km, che attualmente ha una capacità produttiva di 377.492 ton/anno (R13), e ha richiesto la procedura VIA per potenziare l'impianto a 521.000 ton/anno (R13-R5);
  - 1.2 nell'area sono presenti altre attività (progetti) localizzate nello stesso contesto ambientale e territoriale che dovrebbero essere considerate nel "*cumulo con altri progetti*" (Decreto del MATTM del 30.03.2015, punto 4.1)
  - 1.3 l'impianto proposto comunque insiste in un'area dove sono presenti attività agricole intensive, le quali potrebbero essere interessate da inquinamento da parte del traffico veicolare legato all'attività dell'impianto.
- 2.** **DI** rendere noto che ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. n. 241/90 e s.m.i., contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di avvenuta notifica e/o pubblicazione sul BURC, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione sul BURC.
- 3.** **DI** trasmettere il presente atto:
  - 3.1 al proponente CMA S.r.l.;
  - 3.2 alla UOD 50 17 06 Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Benevento;
  - 3.3 alla Provincia di Benevento;
  - 3.4 alla Città di Montesarchio;
  - 3.5 alla competente U.O.D. 40.01.01 Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC della Regione Campania, anche ai fini degli adempimenti ex D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33.

Avv. Simona Brancaccio